

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3753

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(CRAXI)

DAL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

E DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA  
(GASPARI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(ROMITA)

Presentato il 12 maggio 1986

Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con l'accluso decreto si provvede (articolo 1), in attesa della definizione legislativa della disciplina delle funzioni dirigenziali, a prorogare sino al 31 ottobre 1986 il trattamento economico provvisorio dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del

personale ad essi collegato, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72.

La brevità della proroga proposta appare giustificata dalla considerazione che, entro il 31 ottobre 1986, il provvedimento sul riordino della dirigenza, essendo

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

stato già approvato in sede referente dalla Commissione Affari costituzionali della Camera, potrà essere definitivamente varato dal Parlamento.

Il ricorso al decreto-legge si è reso necessario per assicurare al predetto personale, dal mese di maggio 1986, il pagamento dello stipendio percepito nel precedente mese di aprile, evitando così una riduzione dello stipendio stesso, la cui durata è stata fissata dal decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, fino al predetto mese di aprile.

Con l'articolo 2 si propone un chiarimento sulla effettiva portata dell'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Con tale legge, come è noto, sono state emanate nuove norme per la disciplina dell'accesso alla dirigenza statale, le quali prevedono sia un sistema di avanzamento a carattere provvisorio, sia uno a « regime ».

Il sistema a carattere provvisorio è disciplinato dall'articolo 1 della legge in argomento ed è riferito ai posti di primo dirigente vacanti al 31 dicembre 1983. È prevista l'attribuzione di detti posti, previa ripartizione percentuale, per scrutinio per merito comparativo, concorso speciale per esami, corso-concorso e concorso pubblico.

In particolare il 30 per cento di detti posti è attribuito mediante concorso speciale per esami, le cui modalità di svolgimento sono determinate dall'articolo 2 della predetta legge, il quale stabilisce, altresì, che al concorso di cui trattasi « sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva della stessa Amministrazione inquadrati nelle qualifiche settima e superiori e che al 31 dicembre 1983 abbiano almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera ».

Il successivo articolo 6 detta invece norme per la copertura « a regime » (a decorrere dal 1° gennaio 1984 e fino all'entrata in vigore della legge di riforma organica della dirigenza) « tutti i posti che si siano resi disponibili o che si prevede si renderanno comunque disponibili

entro il 31 dicembre di ciascun anno ». Di detti posti il 40 per cento è riservato annualmente al concorso speciale per esami. In mancanza di una specifica disciplina, è necessario fare riferimento al disposto del precedente articolo 2 per la determinazione della modalità di svolgimento del concorso in argomento e per la determinazione dei requisiti di ammissibilità dei candidati.

Ma tale circostanza ha fatto sorgere perplessità in ordine alla esatta interpretazione dell'articolo 6, posto che da parte di taluni, avuto riguardo al categorico disposto dell'articolo 2, si sostiene che al concorso speciale per esami, di anno in anno bandito o da bandirsi con riferimento ai posti disponibili entro il 31 dicembre, possano essere ammessi solo coloro i quali abbiano maturato il requisito di anzianità richiesto (nove anni di carriera direttiva) entro la data del 31 dicembre 1983.

Tale assunto risulterebbe essere confermato sia dalla diversa dizione del successivo articolo 3 riferita al corso-concorso (« ...con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il concorso ») sia dalla introduzione della predetta precisazione (« al 31 dicembre 1983 ») nel testo della legge in sede di discussione parlamentare, in luogo della originaria formulazione.

Tuttavia, non può rilevarsi che una siffatta interpretazione contrasta palesemente con i principi ispiratori della legge stessa, la quale, nell'intento di ovviare ai noti inconvenienti conseguiti alla difficoltà di applicazione degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed alla paralisi che ne era scaturita, ha introdotto un sistema di avanzamento articolato in una pluralità di modalità che, con carattere permanente e ricorrente, si propone la integrale copertura dei posti che annualmente si rendono disponibili nella prima qualifica dirigenziale.

Conseguentemente è illogico supporre che da detto sistema di avanzamento pos-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sano essere esclusi coloro i quali maturano, nell'anno cui si riferiscono i posti, i prescritti requisiti di anzianità.

Diversamente operando potrebbe verificarsi l'ipotesi, certamente non voluta, della sistematica attribuzione parziale dei posti annualmente disponibili. A tal riguardo, basti pensare a quelle Amministrazioni presso le quali ha trovato già collocazione nelle qualifiche dirigenziali tutto il personale munito del prescritto requisito di anzianità al 31 dicembre 1983.

Sembra pertanto da escludere che il legislatore abbia voluto sin dall'origine introdurre nell'ordinamento giuridico una procedura non in grado di assicurare il raggiungimento completo dello scopo prestabilito.

\* \* \*

Il decreto-legge viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate.

### ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1986.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, che ha prorogato al 30 aprile 1986 gli stipendi provvisori dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente, fino al 31 ottobre 1986, il trattamento economico provvisorio del predetto personale, in attesa della definizione legislativa della nuova disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui al disegno di legge attualmente all'esame del Parlamento (atto Camera n. 1820);

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

### ARTICOLO 1.

1. Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, come determinato dall'articolo 1 del decreto medesimo, è prorogato fino al 31 ottobre 1986.

### ARTICOLO 2.

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, va interpretato nel senso che al concorso speciale per esami ed al corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi

gli impiegati direttivi delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il concorso.

### ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1986

COSSIGA

CRAZI — GORIA — GASPARI — ROMITA.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.